



REPUBBLICA ITALIANA Sent./Ord.n. 92/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74128** RG, relativo al conto giudiziale

n. **21332** per l'esercizio 2021, dell'Agente contabile del Comune di

Pesco Sannita Sorrentino Adele, nata a Pompei (NA) il 26.04.1961 (CF:

SRRDLA61D66G813R), rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti,

dall'Avv. Luigi Diego Perifano del Foro di Benevento

(CF:PRFLDG59H11A783Z), presso il quale elegge domicilio fisico in

Napoli alla Via Toledo 156 (p/o avv.Vincenzo Prisco), nonché

domicilio digitale all'indirizzo pec:

avvluigidiegoperifano@puntopec.it

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'1 febbraio 2024, tenuta con

l'assistenza del Segretario, Alessandra Polese, il Relatore Alessandra

Molina, l'avv. Luigi Diego Perifano per Adele Sorrentino, nonché il

S.P.G. dott. Raffaele Cangiano. Nessuno è comparso per il Comune di

Pesco Sannita (BN)

	F A T T O	
	1. Con la Relazione di irregolarità n. 1063/2023, il magistrato relatore rappresentava la sussistenza di irregolarità che sarebbero emerse in esito all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 21332 per l'esercizio 2021, da rendersi dall'agente contabile del Comune di Pesco Sannita, Sorrentino Adele.	
	In primo luogo, rappresentava che il conto non era stato sottoscritto dall'agente contabile Sorrentino Adele, bensì dalla responsabile del servizio economico – finanziario dell'Ente Nardone Luciana.	
	In risposta al quesito istruttorio formulato sul punto il Comune specificava che si era trattato di un mero errore materiale e trasmetteva il registro diritti anno 2021 della Sig.ra Sorrentino Adele, reso in data 28.01.2022. Evidenziava il relatore l'inidoneità al riguardo di detto documento, nel quale vengono riportate le operazioni di riscossione dei diritti comunali da parte del "riscuotitore speciale", ossia del soggetto che effettua gli incassi, ma non anche il riversamento. Ne deriverebbero le seguenti irregolarità: 1) il comportamento omissivo dell'agente contabile Sorrentino che non avrebbe reso il conto giudiziale; 2) il contegno della responsabile del servizio Nardone che, in violazione dell'art. 139 c.g.c., avrebbe presentato il conto sostituendosi all'agente contabile, invece di provvedere al rituale controllo e all'eventuale parificazione.	
	La procedura seguita dal Comune in concreto risulterebbe più da assimilare ad un conto compilato d'ufficio e non all'ordinario rito ex	
	2	

	art. 139 c.g.c. che individua nell'agente contabile il soggetto preposto	
	alla presentazione del conto giudiziale previa parificazione da parte	
	del responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione	
	(nella fattispecie in esame la Nardone).	
	Emergeva altresì la non conformità del conto al modello 21 previsto	
	dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, richiamato per gli enti locali dal co.	
	6-ter dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000. In particolare, nel caso in esame	
	il conto non sarebbe stato compilato correttamente, atteso che non	
	sarebbero indicati il "periodo e l'oggetto della riscossione" e gli	
	"estremi della riscossione", ma solo gli estremi dei versamenti in	
	tesoreria; pertanto il conto non potrebbe essere considerato completo e	
	veritiero.	
	In definitiva, pur volendo esaminare il conto in base ai documenti	
	depositati, la relativa analisi presenterebbe rilevanti margini di	
	incertezza nelle determinazioni finali.	
	Deduceva altresì il magistrato relatore la discordanza contabile e	
	violazione del Regolamento di contabilità dell'Ente - irregolarità	
	della gestione. Difatti, dall'esame della documentazione prodotta in	
	istruttoria, per gli ordinativi di incasso n.ri 129, 130, 131, 536, 538 e 540	
	non risulterebbe rispettato l'art. 30 del Regolamento di contabilità,	
	approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 29.12.2017, il	
	quale prevede che il versamento in tesoreria delle somme riscosse	
	dev'essere effettuato con cadenza almeno trimestrale.	
	Un'ulteriore criticità sarebbe relativa al fatto che il conto in esame	
	3	

	farebbe riferimento a una pluralità di gestioni senza che sia stata ben	
	rappresentata la circostanza dell'inclusione di somme relative a	
	esercizi finanziari differenti (ordinativi di incasso n.ri 129, 130, 131, 138,	
	139 e 140).	
	Infine, rilevava la mancata ottemperanza alle richieste istruttorie	
	formulate, in quanto in sede istruttoria non erano stati prodotti la	
	relazione del Segretario comunale in merito alle motivazioni della	
	compilazione del conto da parte del responsabile del servizio e non	
	dell'agente contabile e la dichiarazione negativa circa eventuali	
	denunce o esposti riguardanti il conto.	
	2. In data 09.01.2024 la Procura depositava una memoria conclusionale	
	con cui rappresentava come le criticità rappresentate costituirebbero,	
	per la loro gravità intrinseca, non soltanto un'irregolarità del "conto"	
	depositato, ma investirebbero la possibilità stessa di qualificare la	
	documentazione contabile in atti quale "conto giudiziale",	
	impendendo, de facto, il suo assoggettamento al giudizio della Sezione	
	per le valutazioni di competenza (in tal senso, ex plurimis, Corte dei	
	conti, Sezione giurisdizionale Marche, sentenza n. 108/2022).	
	Riteneva che la rilevata assenza del deposito di un conto giudiziale	
	redatto secondo i modelli di legge e la presenza in atti di documenti	
	contabili carenti degli elementi necessari alla corretta rappresentazione	
	della gestione economale integrerebbe la violazione dei principi di	
	contabilità e di finanza pubblica previsti dall'art. 162 del T.U.E.L.,	
	analiticamente declinati, nelle modalità operative, dal D.lgs. 118/2011,	
	4	

	quali, in particolare, i principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità	
	da intendersi come riferiti all'intero sistema di bilancio, al quale sono	
	da ricondurre le rendicontazioni degli agenti contabili.	
	Per tali ragioni, la Procura riteneva di aderire alla valutazione del	
	magistrato relatore di irregolarità del conto depositato, e, per l'effetto,	
	che dovesse dichiararsi l'inammissibilità dello stesso.	
	3. In data 11 gennaio 2024 si costituiva Sorrentino Adele eccependo	
	l'assenza di irregolarità sotto il profilo della corretta gestione contabile,	
	in quanto sotto il profilo sostanziale, vi sarebbe perfetta	
	corrispondenza tra il riscosso ed il versato. Anche il contestato ritardo	
	del versamento alla Tesoreria delle somme riscosse non inciderebbe, in	
	verità, sulla corrispondenza tra riscossioni e versamenti o sulla	
	regolarità nel maneggio del denaro. Vi sarebbe stata difatti una	
	perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti, anzi con una	
	differenza di € 0,52 a vantaggio dello "scarico". Quanto, poi, alla	
	rilevata circostanza per cui il conto sarebbe stato sottoscritto non dall'	
	agente contabile, ma dalla responsabile del servizio economico, il	
	disguido sarebbe stato dovuto solo ad un errore scusabile, causato	
	dalla difficoltà di una corretta interpretazione ed applicazione delle	
	disposizioni in materia di trasmissione dei conti.	
	Produceva quindi il conto giudiziale sottoscritto dalla stessa	
	sottoscritto, deducendo come, anche alla luce della documentazione	
	depositata, non v'è dubbio che il "corretto rapporto" debito/credito	
	sarebbe verificato.	
	5	

	Concludeva quindi chiedendo di qualificare le contestazioni sul conto	
	di natura meramente formale, che come tali non avrebbero	
	determinato ammanchi o possibili ammanchi causativi di danno	
	erariale, e per l'effetto approvare il conto giudiziale n. 21332, esercizio	
	finanziario 2021, riferito alla gestione contabile del conto riscossioni	
	dei servizi demografici del Comune di Pesco Sannita reso dall'agente	
	Contabile Sorrentino Adele e disporre il discarico dell'agente contabile	
	medesima.	
	4. Il Comune di Pesco Sannita non si costituiva in giudizio.	
	5. All'udienza dell'1 febbraio 2024, udita la Relatrice, interveniva	
	dapprima l'avv. Perifano, che nel riportarsi alla memoria di	
	costituzione, ribadiva la regolarità sostanziale del conto che era stato	
	parificato e per il quale è stata depositata in giudizio la relazione del	
	segretario comunale, nonostante gli errori meramente formali.	
	Chiedeva di valutare il contesto in cui l'ente si troverebbe a svolgere le	
	sue funzioni, caratterizzato, tra l'altro, dalla circostanza che l'esiguo	
	personale in servizio, prossimo per lo più al collocamento in	
	quiescenza, è impegnato a provvedere ai diversi compiti istituzionali,	
	dalla gestione economico finanziaria, al settore dei servizi sociali e alle	
	attività produttive. Concludeva come da verbale, chiedendo	
	l'approvazione del conto e il discarico dell'agente. Interveniva quindi	
	la procura che si riportava a quanto dedotto con la memoria	
	conclusionale depositata.	
	Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.	
	6	

	DIRITTO	
	1.L'odierno giudizio ha ad esame il conto giudiziale n. 21332 per l'esercizio 2021, reso dell'Agente contabile del Comune di Pesco Sannita, Sorrentino Adele.	
	2. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Pesco Sannita, che sebbene ritualmente evocato, come risulta dagli atti di causa, non si è costituito in giudizio.	
	3. Venendo al conto oggetto del giudizio, trasmesso al magistrato relatore in seguito all'istruttoria, la Relazione di irregolarità ha evidenziato che lo stesso sarebbe da assimilare più che altro ad un conto compilato d'ufficio, <i>"un registro diritti"</i> , con conseguente non conformità del conto al modello 21 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, richiamato per gli enti locali dal co. 6-ter dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000. In particolare, nel caso in esame il conto non sarebbe stato compilato correttamente e non potrebbe essere considerato completo e veritiero. Pertanto, ha evidenziato come pur volendo esaminare il conto in base ai documenti depositati, la relativa analisi rilevanti avrebbe presentato margini di incertezza nelle determinazioni finali.	
	Il collegio ritiene al riguardo, condividendo le valutazioni di inidoneità del documento contabile di cui alla richiamata Relazione di irregolarità, cui ha aderito anche la Procura, che su detto conto non possa procedersi in quanto le criticità rappresentate costituiscono non soltanto un'irregolarità ma, per la loro gravità intrinseca, investono la possibilità di qualificare la documentazione contabile agli atti quale	
	7	

	conto giudiziale, impendendo, il suo assoggettamento al giudizio della	
	Sezione per le valutazioni di competenza.	
	Occorre tuttavia evidenziare che, successivamente alla redazione della	
	relazione di irregolarità n. 1063/2023, il conto giudiziale sottoscritto,	
	apparentemente conforme al modello 21 di cui al citato DPR n. 914 del	
	1996, è stato depositato in giudizio unitamente alla Relazione del	
	Segretario comunale dall'Agente contabile Sorrentino Adele	
	Pertanto, il Collegio ritiene che, ai sensi dell'art. 149, c.1, c.g.c.,	
	sussistano i presupposti per disporre la restituzione degli atti al	
	Magistrato designato come relatore del conto affinché provveda	
	all'esame del nuovo conto giudiziale presentato dall'agente contabile	
	e della relativa documentazione depositata nel corso dell'odierno	
	giudizio, previa eventuale acquisizione di ulteriori elementi ritenuti	
	necessari.	
	4. Trattandosi di una pronuncia in rito e non sul merito, nulla è dovuto	
	per le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania,	
	DISPONE	
	il non luogo a provvedere sul conto n. 21332, reso in data 28.01.2022;	
	ORDINA	
	la restituzione degli atti al Magistrato relatore ai sensi dell'articolo 149,	
	comma 1, c.g.c. per la prosecuzione dell'istruttoria e per l'esame nel	
	merito del conto n. 21332, reso in data 05.01.2024, e della relativa	
	8	

[illegible]